

9-2-09

6

Federazione Universitaria Cattolica Italiana

CIRCOLO UNIVERSITARIO CATTOLICO

ROMANO

STATUTO

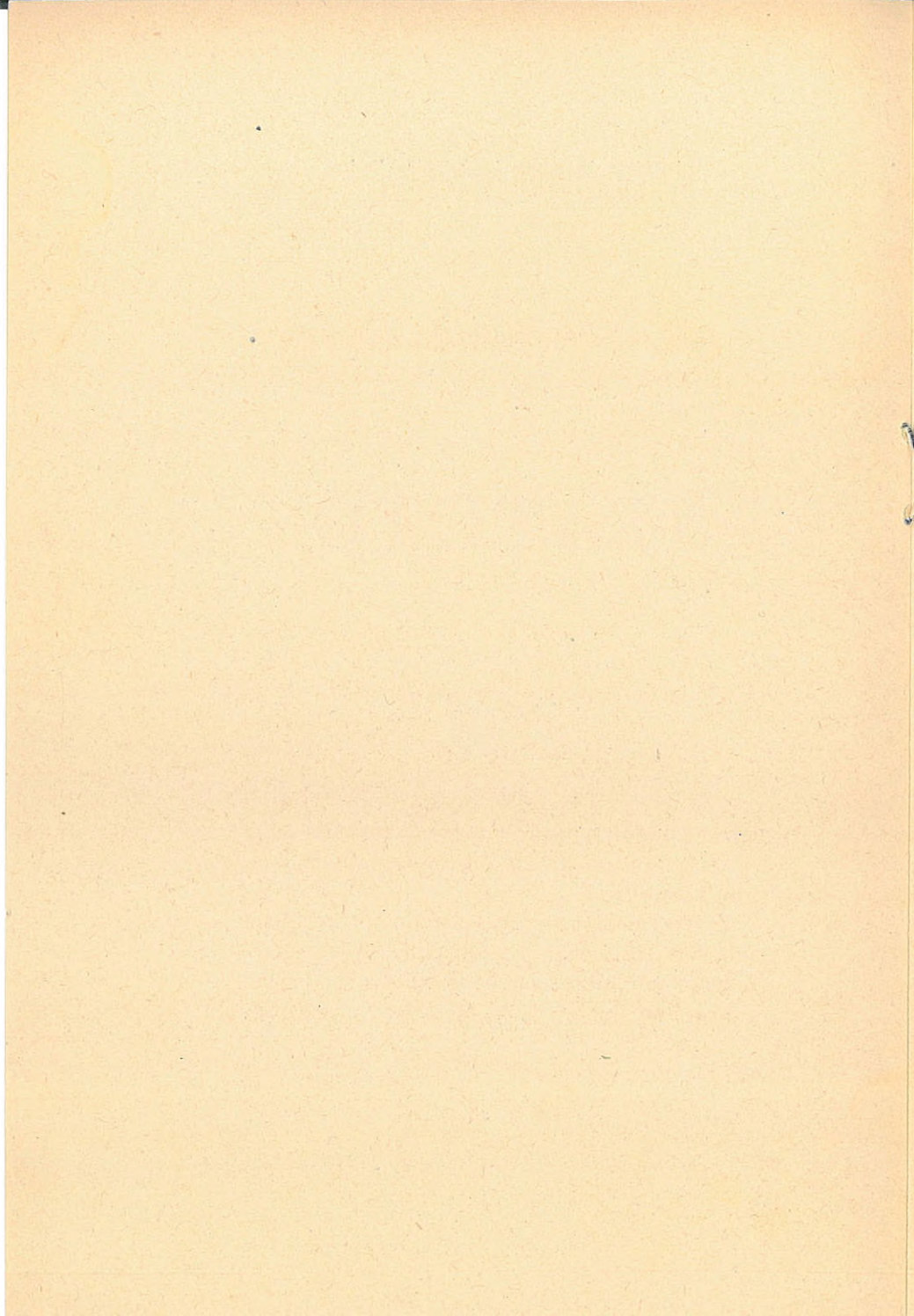


ROMA

OFFICINA POLIGRAFICA EDITRICE

Piazza della Pigna, 53

1909





CIRCOLO UNIVERSITARIO CATTOLICO ROMANO



STATUTO



ART. I. — È costituito il Circolo universitario cattolico romano, aderente alla Federazione universitaria cattolica italiana.

Scopo.

ART. II. — Scopo del Circolo è: *a)* Educare e confermare i giovani soci nella professione e nella pratica franca ed integra della religione cattolica;

b) Promuovere fra i soci lo spirito di solidarietà fraterna, sviluppando convenientemente ogni iniziativa di assistenza reciproca, soprattutto per quel che riguarda la vita uni-

versitaria. Questa provvida assistenza si estenderà anche, secondo le circostanze, ai giovani studenti del Liceo e dell'Istituto tecnico;

c) Preparare i giovani, anche con esercizi pratici, a prender parte attiva nella vita pubblica, al movimento di restaurazione cattolica della società.

Mezzi.

ART. III. — I mezzi principali di cui il Circolo si serve per raggiungere questi scopi sono :

A) Nel campo dell'istruzione: Scuola di religione. — Conferenza di studi sociali, di filosofia, di cultura generale specialmente storica e giuridica. — Scuole di lingue inglese e tedesca. — Biblioteca e sala di lettura fornite di libri, periodici e giornali atti alla sana cultura dei giovani.

B) Nel campo dell'azione: a) Istituzione di un ufficio di segretariato il quale fornisca ai soci, specialmente del primo anno di Università, tutte le indicazioni pratiche atte a tutelare la loro moralità e ad agevolare la loro vita universitaria. Il segretariato sarà composto di cinque soci scelti tra le varie facoltà e sarà presieduto da un membro del

Consiglio direttivo. — *b)* Nomina di una Commissione di cinque soci a cui sarà affidato l'incarico speciale di aver cura degli studenti liceali e dell'Istituto tecnico, per preservarli dall'immoralità ed attirarli alla partecipazione alla vita del Circolo, secondo i limiti che saranno determinati dal Consiglio direttivo. — *c)* Inoltre i soci, secondo il tempo e le forze disponibili, presteranno praticamente il loro concorso nell'azione di propaganda cristiana e sociale, mettendosi a disposizione delle associazioni cattoliche per tal fine istituite.

Organizzazione.

ART. IV. — I soci sono *attivi, aggregati, onorari*:

Attivi potranno essere soltanto gli studenti dell'Università di Roma, i quali poi hanno diritto di rimanere soci attivi sino a due anni dopo compiuti gli studi universitari.

Aggregati, gli studenti liceali e degli ultimi due anni dell'Istituto tecnico, che poi passeranno negli istituti universitari.

Onorari, i soci emeriti, i professori e coloro che avessero acquistato verso il Circolo speciali benemerienze.

ART. V. — Solo i soci attivi hanno diritto d'intervenire alle adunanze ordinarie del Circolo riguardanti il regime interno del Circolo stesso e possono occupare cariche effettive. Ogni altro diritto è comune a tutti i soci.

ART. VI. — I soci attivi devono pagare una tassa di una lira ogni bimestre dal novembre al giugno. Chi non paga per due bimestri consecutivi potrà esser radiato dall'albo dei soci. I soci aggregati pagheranno la metà.

ART. VII. — I nuovi soci debbono essere irreprensibili nella condotta morale e di principî cattolici in tutto ossequenti alla direzione della S. Sede. Sono presentati da due soci attivi e ammessi dal Consiglio direttivo, dopo assunte precise e diligenti informazioni.

ART. VIII. — L'Associazione è retta da un **Consiglio di presidenza**, composto di un presidente, due vice-presidenti, un assistente ecclesiastico, quattro consiglieri, un segretario, un cassiere.

ART. IX. — Il Consiglio di presidenza, meno l'assistente ecclesiastico, è elettivo. Sarà rinnovato ogni anno nella assemblea generale del giugno.

ART. X. — Il Consiglio direttivo si aduna due volte al mese ordinariamente, studia i

provvedimenti relativi al benessere e allo sviluppo del Circolo, dirige l'amministrazione, prende i provvedimenti d'urgenza, salvo a riferirne all'assemblea generale, ecc.

ART. XI. — L'assistente ecclesiastico rappresenta nel Circolo l'Autorità ecclesiastica; interviene alle adunanze generali del Circolo e delle Commissioni. Esso non prende parte alle votazioni, ma può tuttavia, quando lo giudichi conveniente, sospendere la discussione e l'accettazione di proposte, rimettendone, ove sia necessario, la decisione all'autorità ecclesiastica superiore. Veglia amorevolmente sulla condotta religiosa e morale dei soci.

ART. XII. — L'assistente ecclesiastico è nominato dall'Emo Card. Vicario e rimane in carica a beneplacito dello stesso Emo.

ART. XIII. — Le attribuzioni dei singoli componenti il Consiglio direttivo e le altre Commissioni e tutte le altre norme riguardanti la vita e il funzionamento del Circolo, verranno fissate in apposito regolamento.

ART. XIV. — Le modificazioni al presente Statuto non potranno esser fatte che dall'assemblea generale dei soci.

*Pietro del Titolo dei SS. Quattro Coronati,
della S. R. C. Prete Cardinale Respighi, della
Santità di N. S. Vicario Generale, della Ro-
mana Curia e suo Distretto Giudice Ordinario, ecc.*

Vista la domanda del Comitato provvisorio costituitosi in seno al Congresso universitario cattolico di Roma,

Visto lo statuto che dal Comitato stesso ci è stato presentato,

Noi in virtù della nostra facoltà ordinaria dichiariamo istituito il Circolo Universitario Cattolico Romano, che fa parte della Federazione universitaria cattolica italiana, e ne approviamo lo statuto sociale annesso al presente decreto,

Dato in Roma, dalla Nostra Residenza li 9 luglio 1909.

Pietro Respighi Card. Vicario

Francesco Can. Faberi, *Segretario.*





ARCHIVIO SALESIANO
CENTRALE

B7301001